



Spettabile
Gaia Tec S.r.l.
Via Marco Polo, 19/A
35020 Albignasego (PD)

Oggetto: Affidamento dell'incarico per la prestazione professionale di progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti termomeccanici, ai fini dell'adeguamento normativo del Corpo Nord, sale autoptiche, presso il Complesso Anatomici. Progetto Contabile PM20140012. CIG Z831DAEA23 – CUP C94H16001560001. Codice Univoco Ufficio RHAK0Q.

Proposta contrattuale

Premesso che il presente atto ha per oggetto l'affidamento dell'incarico per la prestazione professionale di progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti termomeccanici, ai fini dell'adeguamento normativo del Corpo Nord, sale autoptiche, presso il Complesso Anatomici, per un importo economico complessivo di contratto di Euro 10.500,00 (diecimilacinquecento/00), a cui sommare CNPAIA del 4% pari ad Euro 420,00 (quattrocentoventi/00) ed IVA del 22% pari ad Euro 2.402,40 (duemilaquattrocentodue/40), per una spesa complessiva pari ad Euro 13.322,40 (tredicimilatrecentoventidue/40), oneri previdenziali ed IVA compresi;

- che con Determina del Dirigente dell'Area Edilizia e Sicurezza dell'Università degli Studi di Padova in data 23/2/2017, Rep. n. 549/2017 - Prot. n. 73774, agli atti dell'Amministrazione, è stato aggiudicato l'appalto dell'affidamento della prestazione professionale di progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti termomeccanici, ai fini dell'adeguamento normativo del Corpo Nord, sale autoptiche, presso il Complesso Anatomici, a Gaia Tec S.r.l., con sede ad Albignasego (PD) - P. IVA 04097710281 (di seguito "Prestatore"), a mezzo affidamento diretto, ai sensi dell'art. 31, comma 8 e dell'art. 36 co. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
- che il Prestatore ha dichiarato di possedere i requisiti di carattere generale in merito alla partecipazione alle procedure di affidamento e di garantire lo svolgimento della prestazione entro i termini previsti dal bando relativo alla Legge 338/2000;
- visti gli artt. 31, comma 8 e 36 co. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

tutto ciò premesso

il Dr. Ing. Ettore Ravazzolo, nato a Valdagno (VI) il 30/08/1960, Dirigente dell'Area Edilizia, Patrimonio Immobiliare e Acquisti dell'Università degli Studi di Padova (C.F. 80006480281) propone a codesto professionista quando di seguito riportato:

Art. 1 - PREMESSE

1. Le premesse formano parte integrante del contratto.

Art. 2 - OGGETTO DELL'ATTIVITA' ED OBBLIGHI PER IL PRESTATORE

1. L'incarico ha per oggetto la prestazione professionale di progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti termomeccanici, ai fini dell'adeguamento normativo del Corpo Nord, sale autoptiche, presso il Complesso Anatomici e più precisamente:

Progetto definitivo:

- Relazione tecnica generale e specialistica
- Relazione di calcolo degli impianti
- Disciplinare descrittivo e prestazionale degli impianti
- Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi
- Computo metrico estimativo
- Quadro economico
- Cronoprogramma
- Elaborati grafici.

Progetto esecutivo:

- Relazione tecnica specialistica
- Relazione di calcolo esecutivo degli impianti
- Cronoprogramma esecutivo
- Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi
- Computo metrico estimativo
- Quadro economico
- Elaborati grafici esecutivi con piante, sezioni, schemi funzionali
- Schema di contratto, capitolato speciale di appalto
- Cronoprogramma.

Assistenza tecnica operativa durante l'esecuzione delle opere e in fase di collaudo.

Compiti ed obblighi generali:

1. Il prestatore assume l'obbligo, per la stesura grafica dei disegni, di fare riferimento al file prototipo che dovrà essere richiesto a cura del prestatore al referente del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio.
2. Il prestatore assume l'obbligo di consegnare tutti gli elaborati di progetto, completi di uno specifico elenco di tutti i documenti e disegni, debitamente firmati, forniti in n. 3 (tre) copie cartacee.
3. Il prestatore assume l'obbligo di consegnare tutti gli elaborati di progetto su supporto informatico CD ROM opportunamente etichettato, con i file nei formati editabili "doc" e "xls", e nei formati grafici "dwg" e "jpg" per le foto, nonché un CD ROM con tutti gli elaborati in formato "pdf", compresi anche per gli elaborati amministrativi testuali;
4. Il prestatore assume l'obbligo di relazionarsi con il tecnico incaricato;
5. La strumentazione utilizzata per gli eventuali rilievi richiesti deve essere idonea a soddisfare i requisiti tecnici ed in particolare dovrà essere corredata di certificato di taratura, in corso di validità.

Art. 3 - TERMINE CONTRATTUALE

1. La durata della prestazione è definita in giorni **30** dalla data della firma del presente contratto. Eventuali proroghe dovranno essere richieste con lettera indirizzata al R.U.P., geom. Fabio Pasinato, con evidenziate le motivazioni.

Art. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

1. L'attività sarà eseguita dal prestatore con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione del lavoro, escludendo qualsiasi vincolo di subordinazione.
2. Le parti riconoscono inoltre il carattere occasionale e sporadico della prestazione, tale da escludere qualsiasi accordo di continuità dell'incarico.
3. Il prestatore si impegna a non affidare a terzi l'esecuzione della prestazione di cui al presente contratto.
4. L'Università potrà effettuare in qualsiasi momento verifiche sull'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto.

Art. 5 - RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il prestatore dovrà essere munito di una adeguata polizza di responsabilità civile e professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, rilasciata da una società di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea.
2. Ai sensi dell'art. 106 co. 9 del D. Lgs. 50/2016, i titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

Art. 6 - PENALI

1. Il prestatore sarà sottoposto ad una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per inadempimento delle prestazioni indicate al precedente art. 2 e art. 3 del presente contratto.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che dovessero dare luogo all'applicazione delle penali saranno contestati al Prestatore per iscritto.
3. Il Prestatore dovrà comunicare in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Università, nel termine massimo di giorni 5 (cinque), lavorativi, decorrenti dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non pervengano all'Università nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giudizio dell'Università a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. Nel caso di applicazione delle penali, l'Università provvederà a recuperare l'importo sulla fattura da pagare, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. L'Università potrà applicare al Prestatore penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci%) del valore del proprio contratto.
6. L'applicazione di penali non esonera il Prestatore dall'adempimento dell'obbligazione, per la quale si è reso inadempiente. L'applicazione di penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Ente.

Art. 7 - RISOLUZIONE E RECESSO

1. L'Università, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicare al Prestatore a mezzo di raccomandata A.R. ovvero a mezzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), qualora:
 - a) ricorrano i casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: "Tracciabilità dei flussi finanziari"; "Penali"; "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito"; "Codice di comportamento".
 - b) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita pari al 10% (dieci%) del valore del contratto;
 - c) il ritardo nell'esecuzione anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, che verrà assegnato al Prestatore, mediante comunicazione scritta circostanziata con la quale viene intimato l'adempimento;
2. In caso di risoluzione del contratto, il Prestatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni e a fornire all'Università tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.
3. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Ente al risarcimento dell'ulteriore danno.
4. L'Università si riserva altresì il diritto di recedere dal contratto, in qualunque tempo, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, da comunicare al Prestatore con lettera raccomandata A.R., ovvero, a mezzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.). In tal caso, l'Università sarà tenuta al pagamento:
 - delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso;
 - di un indennizzo pari al 10% calcolato come segue. Il decimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del corrispettivo contrattuale e l'ammontare delle attività eseguite.
5. Dalla data di comunicazione del recesso, il Prestatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Università.
6. Se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale come sopra determinato, nessuno indennizzo sarà dovuto al Prestatore.
7. In caso di recesso, il Prestatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Art. 8 - COMPENSO E MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

1. L'onorario da applicarsi per la prestazione professionale di cui al precedente art. 2, viene stabilito in un importo pari ad Euro 10.500,00 (diecimilacinquecento/00), a cui sommare CNPAIA del 4% pari ad Euro 420,00 (quattrocentoventi/00) ed IVA del 22% pari ad Euro 2.402,40 (duemilaquattrocentodue/40), per una

spesa complessiva pari ad Euro 13.322,40 (tredicimilatrecentoventidue/40), oneri previdenziali ed IVA compresi.

2. Qualsiasi prestazione si rendesse necessaria in corso d'opera deve obbligatoriamente essere concordata con l'Università, e ufficialmente formalizzata.

3. Qualsiasi prestazione richiesta a consuntivo priva di autorizzazione non potrà in alcun modo essere liquidata al prestatore.

4. Ai fini del pagamento a saldo è fatto obbligo di consegna dei files in formato "pdf" ed in formato editabile delle relazioni, del Certificato e di eventuali altri documenti allegati.

5. L'emissione della fattura dovrà avvenire previa presentazione dell'attestazione fornita dal R.U.P. che la prestazione è stata regolarmente eseguita ed il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previo accertamento della regolarità contributiva e verifica Equitalia ex art. 48 bis D.P.R. n. 602/1973, ove prevista, ovvero a 60 giorni dalla verifica da parte del R.U.P. della regolare esecuzione della prestazione oggetto dell'affidamento, qualora la fattura pervenga con data anteriore a detta verifica così come previsto all'art. 4 del D. Lgs. n. 192/2012.

6. Le fatture, a far data dal 31/03/2015, dovranno essere trasmesse in forma elettronica per il tramite di Sistema di Interscambio (SdI).

7. Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 Gennaio 2015 prevede una nuova modalità di versamento dell'IVA da parte della Pubblica Amministrazione, che esegue il pagamento del corrispettivo (al netto dell'IVA) al prestatore e versa l'imposta direttamente all'Erario.

8. Sono permessi pagamenti in acconto, in relazione alle fasi di lavorazione effettivamente svolte, fermo restando la previa presentazione dell'attestazione fornita dal R.U.P. che la prestazione è stata regolarmente eseguita.

Art. 9 - OBBLIGHI DEL PRESTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Prestatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., sia nei rapporti verso l'Università sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere, a pena di nullità assoluta del contratto.

2. Si impegna ad effettuare tutte le relative transazioni tramite l'ing. Giorgio Artusi, nato a Caracas (Venezuela) il 10/11/1952, cod. fisc. RTSGRG52S10Z614I, indicando inoltre quali soggetti delegati ad operare: il P.I. Gianluca Beggato, nato Padova il 17/12/1961, cod. fisc. BGGGLC61T17G224Z, il sig. Mauro Gastaldello, nato a Padova il 18/03/1956, cod. fisc. GSTMRA56C18G224D, sul seguente conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, acceso presso: BCC Patavina – Credito Cooperativo di Sant'Elena e Piove di Sacco – Filiale di Selvazzano Dentro (PD) – Via Euganea n. 9, IBAN IT89B087286289000000501576 e si dichiara edotto che l'inosservanza di quanto prescritto dall'art. 3 della Legge sopra citata, costituisce causa di risoluzione *ipso iure* del presente atto, restando salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Università.

3. Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all'Università ed alla Prefettura di Padova, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. La richiesta di eventuali modifiche alle modalità di pagamento indicate dovrà essere comunicata per iscritto dal Prestatore all'Università e, se accettata, sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

Art. 10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. E' fatto divieto al Prestatore di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Prestatore nei confronti dell'Università a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Università di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Prestatore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Prestatore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata

autenticata e devono essere notificate all'Ente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto al Prestatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

3. In caso di inosservanza, da parte del Prestatore, degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Università al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

Art. 11 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

1. Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico dovranno essere considerati riservati ed il prestatore si impegna a mantenere la segretezza su quanto sia venuto a conoscenza.

2. I risultati dell'attività svolta restano di proprietà esclusiva dell'Università.

Art. 12 - SPESE DI BOLLO E REGISTRAZIONE

1. Il contratto è soggetto a registrazione e bollo in caso d'uso.

2. In tal caso, tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al contratto, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico dell'Università, saranno ad esclusivo carico del Prestatore.

Art. 13 - CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Il Prestatore si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165" (in GU Serie Generale n. 129 del 04-06-2013) come integrato e specificato dal Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Decreto Rettorale del 7 novembre 2014, Rep. n. 3269, pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente all'indirizzo: <http://www.unipd.it/node/4547>, pena la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso.

Art. 14 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Le parti del contratto si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare, del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i..

Art. 15 - CONTROVERSIE

1. Qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti del contratto dovrà essere risolta mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria. Le parti eleggono il Foro di Padova quale foro esclusivamente competente.

Art. 16 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge e ai regolamenti dell'Università di Padova applicabili in materia.

Padova, (data dell'acquisizione della firma digitale)

(Il Dirigente di Area Edilizia e Sicurezza)
Dr. Ing. Ettore Ravazzolo



DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Elenco dei principali dati relativi alla Firma

16 marzo 2017

Dati firme

Firmatario 1

Numero di serie: 069F8F

Soggetto

Organizzazione: non presente

Stato: IT

Cognome: RAVAZZOLO

Numero di serie del DN: IT:RVZTTR60M30L551M

Nome comune: RAVAZZOLO ETTORE

DN Qualifier: 2015711465950

Nome: ETTORE

C.A. Emittente

Stato: IT

Organizzazione: INFOCERT SPA

Unità Organizzativa: Certificatore Accreditato

Numero di serie del DN: 07945211006

Nome comune: InfoCert Firma Qualificata 2

Attributi

Data di nascita: 30/08/1960 00.00.00

Policy Information List

Policy Information

Policy ID: 1.3.76.36.1.1.32

Policy Qualifier List

Policy Qualifier

Policy Qualifier ID: 1.3.6.1.5.5.7.2.1

Documentazione tecnica: <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>

Policy Information

Policy ID: 1.3.76.24.1.1.2

Qualified Certificate Statements

Il certificato è qualificato conformemente alla direttiva europea 1999/93/EC

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

Il certificato è conservato dalla C.A. per 20 anni

Certificato valido dal: 25/03/2015 10.50.48

Certificato valido fino al: 25/03/2018 00.00.00

Attributi Firmati

Data e ora della firma: 16/03/2017 11.36.52

signingCertificateV2: 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Algoritmo di Digest: 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Data verifica (UTC time): 16/03/2017 13.09.56

Esito: Verifica Corretta



Via Marco Polo 19a- 35020 Albignasego Padova -
Telefono 049.812699 Fax 049.8610170
sito web: www.biessea.it - e-mail: info@biessea.it

All'Università degli Studi di Padova
Area Edilizia e Sicurezza
Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio
Riviera Tito Livio, 6
35123 - Padova

Oggetto: Affidamento dell'incarico per la prestazione professionale di progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti termomeccanici, ai fini dell'adeguamento normativo del Corpo Nord, sale autoptiche, presso il Complesso Anatomici. Progetto Contabile PM20140012. CIG Z831DAEA23 – CUP C94H16001560001. Codice Univoco Ufficio RHAK0Q.

Accettazione

Il sottoscritto Ing. Giorgio Artusi, in qualità di Legale Rappresentante della Gaia tec S.r.l., con sede in Via Marco Polo, 19/A ad Albignasego (PD) - Partita IVA 04097710281, accetta integralmente la proposta contrattuale dell'Università degli Studi di Padova di seguito riportata:

Premesso che il presente atto ha per oggetto l'affidamento dell'incarico per la prestazione professionale di progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti termomeccanici, ai fini dell'adeguamento normativo del Corpo Nord, sale autoptiche, presso il Complesso Anatomici, per un importo economico complessivo di contratto di Euro 10.500,00 (diecimilacinquecento/00), a cui sommare CNPAIA del 4% pari ad Euro 420,00 (quattrocentoventi/00) ed IVA del 22% pari ad Euro 2.402,40 (duemilaquattrocentodue/40), per una spesa complessiva pari ad Euro 13.322,40 (tredicimilatrecentoventidue/40), oneri previdenziali ed IVA compresi;

- che con Determina del Dirigente dell'Area Edilizia e Sicurezza dell'Università degli Studi di Padova in data 23/2/2017, Rep. n. 549/2017 - Prot. n. 73774, agli atti dell'Amministrazione, è stato aggiudicato l'appalto dell'affidamento della prestazione professionale di progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti termomeccanici, ai fini dell'adeguamento normativo del Corpo Nord, sale autoptiche, presso il Complesso Anatomici, a Gaia Tec S.r.l., con sede ad Albignasego (PD) - P. IVA 04097710281 (di seguito "Prestatore"), a mezzo affidamento diretto, ai sensi dell'art. 31, comma 8 e dell'art. 36 co. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
- che il Prestatore ha dichiarato di possedere i requisiti di carattere generale in merito alla partecipazione alle procedure di affidamento e di garantire lo svolgimento della prestazione entro i termini previsti dal bando relativo alla Legge 338/2000;
- visti gli artt. 31, comma 8 e 36 co. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

tutto ciò premesso

il Dr. Ing. Ettore Ravazzolo, nato a Valdagno (VI) il 30/08/1960, Dirigente dell'Area Edilizia, Patrimonio Immobiliare e Acquisti dell'Università degli Studi di Padova (C.F. 80006480281) propone a codesto professionista quando di seguito riportato:

Art. 1 - PREMESSE

1. Le premesse formano parte integrante del contratto.

Art. 2 - OGGETTO DELL'ATTIVITA' ED OBBLIGHI PER IL PRESTATORE

1. L'incarico ha per oggetto la prestazione professionale di progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti termomeccanici, ai fini dell'adeguamento normativo del Corpo Nord, sale autoptiche, presso il Complesso Anatomici e più precisamente:

Progetto definitivo:

- Relazione tecnica generale e specialistica
- Relazione di calcolo degli impianti
- Disciplinare descrittivo e prestazionale degli impianti
- Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi
- Computo metrico estimativo
- Quadro economico
- Cronoprogramma
- Elaborati grafici.

Progetto esecutivo:

- Relazione tecnica specialistica
- Relazione di calcolo esecutivo degli impianti
- Cronoprogramma esecutivo
- Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi
- Computo metrico estimativo
- Quadro economico
- Elaborati grafici esecutivi con piante, sezioni, schemi funzionali
- Schema di contratto, capitolato speciale di appalto
- Cronoprogramma.

Assistenza tecnica operativa durante l'esecuzione delle opere e in fase di collaudo.

Compiti ed obblighi generali:

1. Il prestatore assume l'obbligo, per la stesura grafica dei disegni, di fare riferimento al file prototipo che dovrà essere richiesto a cura del prestatore al referente del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio.
2. Il prestatore assume l'obbligo di consegnare tutti gli elaborati di progetto, completi di uno specifico elenco di tutti i documenti e disegni, debitamente firmati, forniti in n. 3 (tre) copie cartacee.
3. Il prestatore assume l'obbligo di consegnare tutti gli elaborati di progetto su supporto informatico CD ROM opportunamente etichettato, con i file nei formati editabili "doc" e "xls", e nei formati grafici "dwg" e "jpg" per le foto, nonché un CD ROM con tutti gli elaborati in formato "pdf", compresi anche per gli elaborati amministrativi testuali;
4. Il prestatore assume l'obbligo di relazionarsi con il tecnico incaricato;
5. La strumentazione utilizzata per gli eventuali rilievi richiesti deve essere idonea a soddisfare i requisiti tecnici ed in particolare dovrà essere corredata di certificato di taratura, in corso di validità.

Art. 3 - TERMINE CONTRATTUALE

1. La durata della prestazione è definita in giorni 30 dalla data della firma del presente contratto. Eventuali proroghe dovranno essere richieste con lettera indirizzata al R.U.P., geom. Fabio Pasinato, con evidenziate le motivazioni.

Art. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

1. L'attività sarà eseguita dal prestatore con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione del lavoro, escludendo qualsiasi vincolo di subordinazione.
2. Le parti riconoscono inoltre il carattere occasionale e sporadico della prestazione, tale da escludere qualsiasi accordo di continuità dell'incarico.
3. Il prestatore si impegna a non affidare a terzi l'esecuzione della prestazione di cui al presente contratto.
4. L'Università potrà effettuare in qualsiasi momento verifiche sull'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto.

Art. 5 - RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il prestatore dovrà essere munito di una adeguata polizza di responsabilità civile e professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, rilasciata da una società di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea.
2. Ai sensi dell'art. 106 co. 9 del D. Lgs. 50/2016, i titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

Art. 6 - PENALI

1. Il prestatore sarà sottoposto ad una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per inadempimento delle prestazioni indicate al precedente art. 2 e art. 3 del presente contratto.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che dovessero dare luogo all'applicazione delle penali saranno contestati al Prestatore per iscritto.
3. Il Prestatore dovrà comunicare in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Università, nel termine massimo di giorni 5 (cinque), lavorativi, decorrenti dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non pervengano all'Università nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giudizio dell'Università a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. Nel caso di applicazione delle penali, l'Università provvederà a recuperare l'importo sulla fattura da pagare, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. L'Università potrà applicare al Prestatore penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci%) del valore del proprio contratto.
6. L'applicazione di penali non esonera il Prestatore dall'adempimento dell'obbligazione, per la quale si è reso inadempiente. L'applicazione di penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Ente.

Art. 7 - RISOLUZIONE E RECESSO

1. L'Università, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicare al Prestatore a mezzo di raccomandata A.R. ovvero a mezzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), qualora:
 - a) ricorrano i casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: "Tracciabilità dei flussi finanziari"; "Penali"; "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito"; "Codice di comportamento".
 - b) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita pari al 10% (dieci%) del valore del contratto;
 - c) il ritardo nell'esecuzione anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, che verrà assegnato al Prestatore, mediante comunicazione scritta circostanziata con la quale viene intimato l'adempimento;
2. In caso di risoluzione del contratto, il Prestatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni e a fornire all'Università tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.
3. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Ente al risarcimento dell'ulteriore danno.
4. L'Università si riserva altresì il diritto di recedere dal contratto, in qualunque tempo, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, da comunicare al Prestatore con lettera raccomandata A.R., ovvero, a mezzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.). In tal caso, l'Università sarà tenuta al pagamento:
 - delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso;
 - di un indennizzo pari al 10% calcolato come segue. Il decimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del corrispettivo contrattuale e l'ammontare delle attività eseguite.
5. Dalla data di comunicazione del recesso, il Prestatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Università.
6. Se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale come sopra determinato, nessuno indennizzo sarà dovuto al Prestatore.
7. In caso di recesso, il Prestatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Art. 8 - COMPENSO E MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

1. L'onorario da applicarsi per la prestazione professionale di cui al precedente art. 2, viene stabilito in un importo pari ad Euro 10.500,00 (diecimilacinquecento/00), a cui sommare CNPAIA del 4% pari ad Euro 420,00 (quattrocentoventi/00) ed IVA del 22% pari ad Euro 2.402,40 (duemilaquattrocentodue/40), per una spesa complessiva pari ad Euro 13.322,40 (tredicimilatrecentoventidue/40), oneri previdenziali ed IVA compresi.
2. Qualsiasi prestazione si rendesse necessaria in corso d'opera deve obbligatoriamente essere concordata con l'Università, e ufficialmente formalizzata.
3. Qualsiasi prestazione richiesta a consuntivo priva di autorizzazione non potrà in alcun modo essere liquidata al prestatore.
4. Ai fini del pagamento a saldo è fatto obbligo di consegna dei files in formato "pdf" ed in formato editabile delle relazioni, del Certificato e di eventuali altri documenti allegati.
5. L'emissione della fattura dovrà avvenire previa presentazione dell'attestazione fornita dal R.U.P. che la prestazione è stata regolarmente eseguita ed il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di

ricevimento della fattura, previo accertamento della regolarità contributiva e verifica Equitalia ex art. 48 bis D.P.R. n. 602/1973, ove prevista, ovvero a 60 giorni dalla verifica da parte del R.U.P. della regolare esecuzione della prestazione oggetto dell'affidamento, qualora la fattura pervenga con data anteriore a detta verifica così come previsto all'art. 4 del D. Lgs. n. 192/2012.

6. Le fatture, a far data dal 31/03/2015, dovranno essere trasmesse in forma elettronica per il tramite di Sistema di Interscambio (SdI).

7. Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 Gennaio 2015 prevede una nuova modalità di versamento dell'IVA da parte della Pubblica Amministrazione, che esegue il pagamento del corrispettivo (al netto dell'IVA) al prestatore e versa l'imposta direttamente all'Erario.

8. Sono permessi pagamenti in acconto, in relazione alle fasi di lavorazione effettivamente svolte, fermo restando la previa presentazione dell'attestazione fornita dal R.U.P. che la prestazione è stata regolarmente eseguita.

Art. 9 - OBBLIGHI DEL PRESTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Prestatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., sia nei rapporti verso l'Università sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere, a pena di nullità assoluta del contratto.

2. Si impegna ad effettuare tutte le relative transazioni tramite l'ing. Giorgio Artusi, nato a Caracas (Venezuela) il 10/11/1952, cod. fisc. RTSGRG52S10Z614I, indicando inoltre quali soggetti delegati ad operare: il P.I. Gianluca Beggiano, nato Padova il 17/12/1961, cod. fisc. BGGGLC61T17G224Z, il sig. Mauro Gastaldello, nato a Padova il 18/03/1956, cod. fisc. GSTMRA56C18G224D, sul seguente conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, acceso presso: BCC Patavina – Credito Cooperativo di Sant'Elena e Piove di Sacco – Filiale di Selvazzano Dentro (PD) – Via Euganea n. 9, IBAN IT89B087286289000000501576 e si dichiara edotto che l'inosservanza di quanto prescritto dall'art. 3 della Legge sopra citata, costituisce causa di risoluzione *ipso iure* del presente atto, restando salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Università.

3. Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all'Università ed alla Prefettura di Padova, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. La richiesta di eventuali modifiche alle modalità di pagamento indicate dovrà essere comunicata per iscritto dal Prestatore all'Università e, se accettata, sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

Art. 10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. E' fatto divieto al Prestatore di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Prestatore nei confronti dell'Università a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Università di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Prestatore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Prestatore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Ente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto al Prestatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

3. In caso di inosservanza, da parte del Prestatore, degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Università al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

Art. 11 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

1. Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico dovranno essere considerati riservati ed il prestatore si impegna a mantenere la segretezza su quanto sia venuto a conoscenza.

2. I risultati dell'attività svolta restano di proprietà esclusiva dell'Università.

Art. 12 - SPESE DI BOLLO E REGISTRAZIONE

1. Il contratto è soggetto a registrazione e bollo in caso d'uso.

2. In tal caso, tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al contratto, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico dell'Università, saranno ad esclusivo carico del Prestatore.

Art. 13 - CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Il Prestatore si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165" (in GU Serie Generale n. 129 del 04-06-2013) come integrato e specificato dal Codice di

Comportamento adottato dall'Ente con Decreto Rettoriale del 7 novembre 2014, Rep. n. 3269, pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente all'indirizzo: <http://www.unipd.it/node/4547>, pena la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso.

Art. 14 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Le parti del contratto si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare, del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i..


Art. 15 - CONTROVERSIE

1. Qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti del contratto dovrà essere risolta mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria. Le parti eleggono il Foro di Padova quale foro esclusivamente competente.

Art. 16 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge e ai regolamenti dell'Università di Padova applicabili in materia.

Padova, (data dell'acquisizione della firma digitale)

Gaia tec S.r.l.
Il Legale Rappresentante
Ing. Giorgio Altusi

(firmato digitalmente)



DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Elenco dei principali dati relativi alla Firma

07 aprile 2017

Dati firme

Firmatario 1

Numero di serie: 6A7D0A3BBA7E4A13E188AFC02763C417

Soggetto

Stato: IT

Organizzazione: non presente

Nome comune: ARTUSI GIORGIO

Numero di serie del DN: IT:RTSGRG52S10Z614I

Nome: GIORGIO

Cognome: ARTUSI

DN Qualifier: 13704761

C.A. Emittente

Stato: IT

Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.

Unità Organizzativa: Certification AuthorityC

Nome comune: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Policy Information List

Policy Information

Policy ID: 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Policy Qualifier List

Policy Qualifier

Policy Qualifier ID: 1.3.6.1.5.5.7.2.1

Documentazione tecnica: <https://ca.arubapec.it/cps.html>

Qualified Certificate Statements

Il certificato è qualificato conformemente alla direttiva europea 1999/93/EC

Il certificato è conservato dalla C.A. per 20 anni

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

Certificato valido dal: 26/11/2014 00.00.00

Certificato valido fino al: 25/11/2017 23.59.59

Attributi Firmati

Data e ora della firma: 20/03/2017 08.58.10

signingCertificateV2: 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Algoritmo di Digest: 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Data verifica (UTC time): 07/04/2017 09.14.08

Esito: Verifica Corretta